

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 gennaio 2012, n. 236

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche del prestatore di lavoro - Collocamento disabili - Mancata formalizzazione del contratto di lavoro - Risarcimento del danno per la mancata assunzione ai sensi della legge n. 68/1999

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 1403 del 2008, la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'impugnazione proposta da L. s.r.l., nei confronti di D.C. in ordine alla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva condannato la stessa al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di quest'ultima, della somma di euro 13.064,95, oltre accessori, per mancata formalizzazione dell'assunzione obbligatoria disposta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 68 del 1999, dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

2. Quale premessa alla propria decisione la Corte d'Appello pone la seguente ricostruzione dei fatti. Con nota del 15 novembre 2004, l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro avviava al lavoro, ai sensi della legge n. 68 del 1999, la sig.ra D.C., presso la ditta L. srl con sede in Lamezia Terme.

La comunicazione perveniva alla sede della società in data 16 novembre 2004, per come emergeva dalla apposizione del timbro postale, ed al domicilio della sig.ra D. il successivo 25 novembre, come risultava dal timbro postale apposto sulla copia allegata al fascicolo di parte.

In data 26 novembre 2004, L. portava a conoscenza dell'Amministrazione Provinciale che la sig.ra D. non si era presentata e, conseguentemente, sollecitava un nuovo avviamento numerico.

Il giudice di secondo grado riteneva provato che la D., nei giorni immediatamente successivi alla ricezione della comunicazione, si era recata presso la sede della società per il colloquio finalizzato all'assunzione, senza che quest'ultima si attivasse.

La Corte d'Appello, tanto precisato, affermava che non poteva invocarsi l'art. 10, comma 6, della legge n.68 del 1999, come affermato nella sentenza impugnata, ma che in assenza di precise indicazioni sulle modalità di verifica della volontà delle parti di addivenire, a seguito di avviamento al lavoro di soggetto disabile, alla stipulazione del contratto di lavoro, doveva farsi riferimento al comportamento tenuto dalle medesime per valutarne la conformità ai canoni di correttezza e buona fede e, alla luce delle circostanze di causa perveniva alla conclusione che il comportamento della società si era rivelato preclusivo della possibilità per la sig. D., di valutare l'offerta di lavoro e addivenire, eventualmente, alla formalizzazione del relativo contratto, con il conseguente obbligo di risarcimento dei danni derivati dalla mancata assunzione.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre L. srl, prospettando quattro motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso la

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione falsa applicazione dell'legge n. 68 del 1999, e invocando i canoni di correttezza.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se la Corte territoriale aveva il potere di addurre un motivo diverso da quello, enunciato dal Tribunale di Lamezia Terme con la sentenza appellata, rifacendosi alle disposizioni di cui agli 1375 c.c., in mancanza di una specifica richiesta da parte dell'appellata, con le forme dell'appello incidentale.

1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., 437 c.p.c), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte. Tale ultima evenienza si è verificata legittimamente nel caso di specie, di talchè la sentenza si sottrae al dedotto vizio.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell'1375 cc).

La Corte d'Appello erroneamente avrebbe dato rilievo alle affermazioni rese in sede di comparizione delle parti della D. circa l'aver parlato con P.F. che l'aveva rimandata a P.M., in quanto ciò contrastava con quanto sostenuto dalla medesima nella lettera del 1° marzo 2005, ove nessun riferimento viene fatto a P.F., che non aveva nessun potere dispositivo o direttivo all'interno della società.

Il quesito di diritto è stato così articolato:

“se il comportamento, provato o non provato, come nella fattispecie, di una terza persona, estranea ai fatti di causa, e che non aveva alcun ruolo né rivestiva alcun incarico nella società L. srl, né era dipendente della stessa società, come il sig. P.M. possa ritenersi lesivo delle disposizioni di cui agli 1735 cc, che prevedono l'obbligo per il debitore ed il creditore e che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede;

se l'obbligo di cui agli 1375 c.c. può riguardare persone diverse dal debitore o dal creditore.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.).

La Corte d'Appello ha ritenuto provato che la D. si fosse recata presso la società per il colloquio finalizzato all'assunzione, nonostante l'indicazione, nella nota del 1° marzo 2005, del nominativo P.M., assumendo che tale circostanza non avrebbe formato oggetto di specifica contestazione da parte di essa società. Tale ragionamento sarebbe errato in quanto stravolge i principi generali in ordine alla prova, sanciti dall'art. 2697

cc e perché da per scontata una circostanza che è stata contestata negando la sussistenza della stessa.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

“se era onere della soc. L. eccepire e prendere posizione in maniera precisa, secondo il dettato dell'art. 416 c.p.c., su di un argomento e su di una circostanza, quale quella secondo la quale la sig. D.avrebbe preso contatti con il sig. P.M. non evidenziata da quest'ultima, nel ricorso introduttivo del giudizio, nel quale si è limitata a richiedere l'audizione di informatori su un fatto indicato in modo generico e non specificamente articolato;

se una circostanza riportata in una lettera , dal contenuto favorevole a parte attrice che la esibisce in giudizio, e sfavorevole nei confronti di una persona, tra l'altro estranea alla parte convenuta, possa esplicare effetto nei confronti della parte convenuta stessa, senza che su detta circostanza parte attrice abbia articolato una prova specifica.

4. Con il quarto motivo d'impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999).

La Corte d'Appello avrebbe introdotto un onere a carico della società privo di fondamento normativo e fondato su presupposti errati:

il primo, relativo al presunto colloquio tra la D. e il P.M.;

il secondo, relativo alla conoscenza da parte della società della diversità della data di ricevimento della lettera inviata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Catanzaro alle parti in causa, in quanto irrilevante, poiché essa società aveva avuto notizia che la D. aveva ricevuto la raccomandata di avviamento al lavoro in datata successiva a quella in cui la aveva ricevuta essa società solo quando ormai si era avviata la procedura per una nuova richiesta;

il terzo, relativo all'ipotetico interesse della D. all'assunzione.

In ordine al suddetto motivo chiede il ricorrente alla Corte se il giudice possa imporre a chicchessia di compiere un fatto giuridicamente rilevante se non previsto da nessuna norma di legge.

5. Il secondo, il terzo e il quarto motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Correttamente, e con congrua motivazione, la Corte d'Appello ha ritenuto che la legge n. 68 del 1999 non indica specifici canoni alla cui stregua verificare la volontà delle parti di addivenire o meno, a seguito di avviamento al lavoro di soggetto disabile, alla stipulazione del contratto di lavoro, e che, dunque, si debba fare riferimento agli ordinari criteri di buona fede e correttezza.

In proposito si può ricordare come l'art. 10, comma 6, stabilisce "La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza

giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste". Il legislatore, dunque, ha inteso disciplinare gli effetti della mancata conclusione del contratto, che disattenda i meccanismi di tutela in questione.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1375 c.c.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass., sentenze n. 20399 del 2004, n. 23273 del 2006, n. 13208 del 2010).

La clausola di buona fede, dunque, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. La valutazione circa buona fede e correttezza costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; vizio che non è certamente riscontrabile allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass., sentenza n. 6288 del 2011).

Sul vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, questa Corte ha chiarito, altresì, che, ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti e dei diversi elementi di fatto e di diritto sottoposti all'esame del decidente, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua di tutti gli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, evidenziando la decisività, nel contesto della motivazione svolta, degli elementi non valutati, sotto il profilo della incidenza causale del vizio di motivazione sulla decisione adottata, non potendo solo limitarsi ad inficiare uno degli elementi della complessiva valutazione (Cass., n. 15156 del 2011; n. 7259 del 2005).

Questa S.C. ha, altresì, in proposito precisato che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass., n. 10484 del 2001; Cass., n. 13184 del 2002; Cass., n. 15871 del 2002; Cass., n. 5434 del 2003).

Nella specie, come si è detto la Corte d'Appello, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e, con adeguata motivazione, ha ritenuto che la D. si fosse attivata per il prosieguo della procedura, a differenza della società L. recandosi, invano, presso la sede della stessa, e che tale circostanza non era stata contestata se non nella forma della generica negazione. Le doglianze della ricorrente sul punto sono generiche e le censure sulla valutazione delle prove non soddisfano il requisito dell'autosufficienza in ragione della incompletezza e della frammentarietà delle stesse (il riferimento alla lettera 1° marzo 2005 non è assistito né dalla trascrizione della stessa, né da indicazioni sulla produzione della stessa in atti, le dichiarazioni della D. sono riportate in parte e decontestualizzate; i riferimenti al P.F. e al P.M. esulano dall'indicazione di relativi atti del processo o specifici mezzi di prova).

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, con distrazione al procuratore antistatario, in euro duemila per onorano, euro 30,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.